

Assicurazione per esercizi alberghieri

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.
Direzione e Rappresentanza Generale per
l'Italia
Via del Macello 30, 39100 Bolzano
Iscritta nel Registro delle Imprese di Bolzano n.
02491180218

Prodotto:
Per gli esercizi alberghieri
TGGI14, versione 01/2019

ATTENZIONE: qui vengono descritte le informazioni più importanti della Sua assicurazione. Può trovare le informazioni precontrattuali e contrattuali complete nella proposta di assicurazione, nella polizza assicurativa e nelle condizioni assicurative.

Che tipo di assicurazione è?

Assicurazione incendio e coperture aggiuntive per danni ai fabbricati e al contenuto degli esercizi alberghieri, nonché per gli obblighi di risarcimento derivanti da responsabilità civile.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Assicurazione incendio e coperture aggiuntive
 - Incendio (Fulmine, esplosione/implosione e incendio doloso)
 - Estensioni di garanzia relative all'assicurazione contro l'incendio (Eventi sociopolitici, inondazioni, colate detritiche, valanghe e onde d'urto da valanghe)
 - Acqua condotta
 - Eventi atmosferici (Tempesta, grandine, sovraccarico di neve, caduta massi/sassi, frane in roccia)
 - Interruzione d'esercizio
 - Vetri e cristalli
 - Furto con scasso
 - Elettronica d'ufficio
 - Merci in refrigerazione
- ✓ Assicurazione responsabilità civile
 - Responsabilità civile aziendale
 - Responsabilità civile di proprietà di terreni e fabbricati

Attenzione:

Le sopra indicate garanzie sono valide solo se concordate nella proposta assicurativa e nella polizza assicurativa.



Che cosa non è assicurato?

Esclusioni generali assicurazione incendio e coperture aggiuntive:

- * Danni da dolo
- * Eventi bellici di ogni genere, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni
- * Terremoti o altri eventi naturali straordinari
- * Energia nucleare e radiazioni atomiche
- * Danni indiretti

Esclusioni generali assicurazione responsabilità civile:

- * Danni da dolo
- * Pretese relative a garanzia per vizi
- * Pretese che superano l'entità dell'obbligo di risarcimento stabilito per legge
- * Prestazioni d'indennizzo per l'adempimento di contratti
- * Obblighi risarcitori per danni collegati ad effetti dell'energia atomica, cambiamenti genetici, campi elettronici e amianto
- * Obblighi di risarcimento derivanti da circolazione di veicoli a motore
- * Obblighi di risarcimento derivanti dalla detenzione e circolazione di natanti, aeromobili, apparecchi aerei, veicoli speciali a motore
- * Eventi bellici di ogni genere, guerre civili, disordini interni, atti terroristici e simili

Attenzione:

Sono presenti ulteriori esclusioni per i rischi specifici di incendio, estensioni garanzia incendio, acqua condotta, eventi atmosferici, vetri e cristalli, furto con scasso, elettronica d'ufficio, merci in refrigerazione e per l'assicurazione di responsabilità civile.



Ci sono limiti di copertura?

- ! La compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo concordato in polizza.
- ! Se le cose assicurate hanno un valore inferiore a quelle indicate in polizza, il danno è risarcito proporzionalmente.
- ! Se vengono concordate delle franchigie, queste vengono sottratte dalla somma indennizzata.



Dove vale la copertura?

- ✓ Per l'assicurazione incendio e coperture aggiuntive e per l'assicurazione di responsabilità civile di proprietà di terreni e fabbricati l'assicurazione è valida in Italia.
- ✓ Per la responsabilità civile aziendale l'assicurazione è valida in Europa in senso geografico.



Che obblighi ho?

- Fornire informazioni veritiere e complete riguardo al rischio assicurato prima della conclusione del contratto e durante la durata dello stesso.
- Qualsiasi aumento o diminuzione del rischio assicurato deve essere comunicato per iscritto. Dopo la conclusione del contratto, nessun aumento del rischio può essere effettuato senza il consenso dell'assicuratore.
- L'esistenza o la successiva conclusione di un'altra assicurazione per lo stesso rischio deve essere comunicata per iscritto.
- Il premio deve essere pagato entro il termine stabilito.
- Il sinistro deve essere denunciato entro tre giorni dalla data in cui si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza.



Quando e come devo pagare?

Quando: il primo premio di polizza viene pagato al momento della consegna della polizza e i premi successivi secondo le scadenze concordate: annualmente, semestralmente o trimestralmente.

Come: il premio può essere pagato all'intermediario o direttamente alla TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. tramite mandato SEPA, bonifico bancario o altri metodi di pagamento consentiti e concordati.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Inizio: se non altrimenti concordato l'assicurazione è operante dalle ore 00:00 del giorno indicato in polizza, a condizione che sia stato già pagato il premio o la prima rata di premio. In caso contrario, l'assicurazione diventa operante dalle ore 00:00 del giorno successivo al pagamento del premio.

Fine: se la durata del contratto è inferiore ad un anno, la copertura assicurativa termina alla scadenza concordata senza bisogno di una disdetta. Se la durata del contratto è di un anno o maggiore di un anno, la copertura assicurativa si rinnova automaticamente per un ulteriore anno, finché il contratto non viene disdetto da una delle parti.



Come posso disdire la polizza?

Entrambe le parti contrattuali possono disdire la polizza inviando una raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC entro 30 giorni prima della scadenza.

Si può recedere dalla polizza per altri motivi, come ad esempio in caso di sinistro.